

Diritto di famiglia

A cura di
Silvia Giamminola



[406]

Esente da imposte anche la negoziazione assistita

Sto valutando la possibilità di separarmi. Vorrei acquistare la quota della casa di mio marito (comunione dei beni) e mi hanno detto che menzionando l'accordo nel ricorso si risparmia sull'atto notarile. Si può fare anche mediante negoziazione assistita?

G.M. - FIRENZE

La risposta è affermativa. La legge ha previsto per il divorzio (articolo 19 della legge 74/1987) che tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento siano esenti da imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa e la Corte costituzionale ha poi esteso i benefici al giudizio di separazione. L'accordo raggiunto ex articolo 6 del Dl 132/2014 produce gli effetti di un provvedimento, quindi equivale a una sentenza o a una omologa di separazione. L'agenzia delle Entrate si è poi espressa con la risoluzione 65/E del 2015, affermando che – data la parificazione dell'accordo raggiunto in negoziazione assistita e vagliato dal pubblico ministero ai provvedimenti giudiziari – l'esenzione deve ritenersi applicabile allo stesso modo. Quindi, facendo emergere nel testo dell'accordo che le disposizioni patrimoniali sono «funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale» si può chiedere l'esenzione per il conseguente atto notarile di adempimento traslativo.

